Appalti di servizi, nei raggruppamenti temporanei non è necessaria la corrispondenza tra requisiti e quote di esecuzione

di Dario Immordino

Data di pubblicazione: 26-11-2026

Negli appalti di servizi e forniture i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, senza che ciascuna impresa debba dimostrare un'esperienza proporzionata alla quota di prestazioni assunta. La documentazione che comprova i requisiti può inoltre essere formata dopo la presentazione dell'offerta, purché attesti esperienze già maturate.

Guida alla lettura

Negli **appalti di servizi e forniture la quota di prestazioni che un'impresa si impegna a eseguire all'interno di un raggruppamento temporaneo non deve necessariamente corrispondere alla percentuale dei requisiti di capacità tecnica e professionale posseduti**. La **qualificazione può essere valutata considerando le capacità complessive del raggruppamento, salvo che la disciplina di gara richieda requisiti specifici per determinate prestazioni o per i singoli componenti**.

La sentenza del TAR Lazio, 9 ottobre 2026, n. 15866, applica il principio a una gara nella quale una delle imprese del raggruppamento aggiudicatario aveva assunto il 30% delle prestazioni pur disponendo di un'esperienza professionale inferiore a tale percentuale. La contestazione si fondava sull'assunto che ciascun componente dovesse dimostrare una capacità proporzionata agli impegni esecutivi assunti. La soluzione adottata dal TAR si riferisce ad una procedura per l'affidamento dei servizi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ma ha portata generale per gli appalti di servizi e forniture.

I **raggruppamenti temporanei consentono infatti alle imprese di partecipare congiuntamente alle gare, mettendo a disposizione capacità ed esperienze che, considerate nel loro insieme, soddisfano i requisiti richiesti per l'affidamento**. Questa possibilità **favorisce la partecipazione anche di operatori che, singolarmente, non possiedono tutte le qualificazioni necessarie, senza rinunciare alla verifica dell'affidabilità delle imprese incaricate di eseguire le prestazioni**.

L'**articolo 68, comma 11, del Codice dei contratti pubblici** richiede che **l'impresa designata per l'esecuzione di una prestazione possieda i requisiti prescritti per svolgerla, ma non introduce un obbligo generale di corrispondenza percentuale tra esperienza professionale e quota esecutiva**. **Negli appalti di servizi e forniture tale proporzionalità non può essere richiesta automaticamente neanche quando la disciplina**

di gara non contiene indicazioni specifiche sulla ripartizione dei requisiti tra le imprese del raggruppamento (Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57; 5 dicembre 2025, n. 9599).

La stazione appaltante può tuttavia prevedere che determinati requisiti siano posseduti dai singoli componenti quando ciò sia giustificato dalle caratteristiche delle prestazioni e risulti proporzionato alle esigenze dell'affidamento. Quando, inoltre, specifiche attività richiedono particolari abilitazioni o qualificazioni, queste devono essere possedute dall'impresa incaricata di eseguirle. La possibilità di cumulare i requisiti non consente quindi di affidare a un componente del raggruppamento prestazioni per le quali non possiede le qualificazioni individuali richieste.

Nella gara in oggetto il disciplinare prevedeva espressamente che il requisito relativo all'esecuzione di precedenti servizi analoghi dovesse essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, senza imporre percentuali minime ai singoli partecipanti. La stazione appaltante non era pertanto tenuta a verificare che l'impresa incaricata del 30% delle prestazioni possedesse autonomamente una corrispondente percentuale del requisito esperienziale complessivo. Una simile verifica avrebbe introdotto una condizione di partecipazione non prevista dalla disciplina di gara.

La **verifica della capacità tecnica e professionale richiede inoltre di distinguere il momento in cui il requisito deve essere posseduto da quello in cui viene documentato**. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte e mantenuti secondo le regole applicabili alla procedura. I documenti utilizzati per dimostrarli possono invece essere formati successivamente, purché attestino esperienze già maturate entro il termine previsto.

La verifica dei requisiti deve accertare la capacità effettivamente maturata dall'operatore, distinguendo il momento in cui questa è stata acquisita da quello in cui viene documentata. Un documento formato successivamente può quindi dimostrare l'esecuzione di prestazioni precedenti, ma non può rendere utilizzabile un'esperienza acquisita dopo la scadenza del termine previsto per il possesso del requisito. In questo senso, la giurisprudenza ammette che, negli appalti di servizi e forniture, i documenti destinati a comprovare l'esperienza professionale possano essere formati anche dopo la presentazione delle offerte, purché si riferiscano a prestazioni già eseguite entro il termine richiesto, salvo diverse prescrizioni della disciplina di gara (Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2021, n. 4298).

Nella controversia esaminata, il TAR ha pertanto ritenuto utilizzabili alcuni certificati di regolare esecuzione rilasciati dopo la presentazione delle offerte, poiché attestavano prestazioni già svolte entro il termine richiesto. La data di rilascio dei certificati non incideva sul possesso del requisito, ma soltanto sulla sua dimostrazione documentale.

Anche **le modalità di dimostrazione dei requisiti devono rispettare le prescrizioni del disciplinare**. Quando la legge di gara consente di utilizzare alternativamente contratti, certificazioni di esecuzione o documentazione relativa ai pagamenti, l'amministrazione non può trasformare tale possibilità in un obbligo di produzione cumulativa.

Nel caso di specie la presentazione dei contratti contenenti le informazioni richieste sull'oggetto, sull'importo e sul periodo di esecuzione costituiva già una modalità di comprova ammessa dalla disciplina di gara. Resta necessario che i documenti prodotti consentano di accertare il possesso del requisito, ma non possono essere richiesti ulteriori mezzi di prova come condizione indispensabile quando quelli presentati soddisfano le prescrizioni applicabili.

La sentenza chiarisce inoltre che **un ribasso particolarmente elevato non comporta, da solo, l'obbligo di avviare una verifica facoltativa dell'anomalia dell'offerta**. La valutazione di congruità serve ad accertare se il prezzo proposto consenta di eseguire correttamente il contratto, considerando i costi delle prestazioni, l'organizzazione dell'impresa e le condizioni economiche dell'offerta. **L'entità del ribasso può giustificare un approfondimento, ma non dimostra necessariamente che il corrispettivo sia insufficiente a sostenere l'esecuzione**.

Nel caso esaminato, il ribasso del 54,15% non era stato accompagnato dall'indicazione di specifici costi sottostimati, perdite prevedibili o altre circostanze idonee a far dubitare della sostenibilità dell'offerta. In assenza di elementi concreti di incongruità, la stazione appaltante non era tenuta ad avviare la verifica facoltativa né a motivare analiticamente la decisione di non procedervi. La scelta rientra nella **discrezionalità riconosciuta all'amministrazione**, sindacabile quando emergano errori decisivi o manifeste irragionevolezze (Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2026, n. 2368).

La decisione esclude così che la verifica dei requisiti possa essere utilizzata per introdurre condizioni di qualificazione non previste dalla disciplina applicabile o che l'entità del ribasso determini automaticamente l'obbligo di controllare la congruità dell'offerta. La capacità tecnica deve essere accertata secondo i requisiti effettivamente richiesti, mentre la sostenibilità economica va valutata sulla base di elementi concreti, senza trasformare il dato percentuale del ribasso in una presunzione di inattendibilità.

Pubblicato il 09/10/2026

N. 15866/2026 REG.PROV.COLL.

N. 04959/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4959 del 2026, proposto da Consilia

Cfo S.r.l., Nier Ingegneria S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, in relazione alla procedura CIG B8F25E57BF, rappresentati e

difesi dagli avvocati Donato D’Angelo, Clara Cairoli, Elisabetta Abelardi,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. - Invitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Martinelli, Pietro

De Corato, Martina Sposato, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Sintesi S.p.A., Sintesi Sanità S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Daniele Campo, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0077821 del 18 marzo 2026, con il quale Invitalia ha disposto l'aggiudicazione in favore del RTI SINTESI S.p.A. – SINTESI SANITÀ S.r.l. nell'ambito della procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di gestione integrata e centralizzata delle attività e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, per tutte le sedi del Ministero della Cultura, centrali e periferiche, incluse quelle del Comando dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, sull'intero territorio nazionale;

- della comunicazione digitale di aggiudicazione prot. n. 0077822 del 18 marzo 2026;

- della relazione del Responsabile Unico del Progetto, datata 17 marzo 2026, contenente gli esiti della procedura, nella parte in cui recepisce l'esito favorevole delle verifiche sui requisiti di ordine speciale e trasmette gli atti per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione;

- dei verbali di gara, e in particolare dei verbali n. 1 del 15 gennaio 2026, n. 2 del 27 gennaio 2026, n. 3 del 3 febbraio 2026, n. 4 del 3 febbraio 2026 e n. 5 del 5 febbraio 2026; - dell'esito della procedura RFQ_3776;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SINTESI S.P.A il 21\5\2026 :

- del Disciplinare relativo alla Procedura di Gara aperta (CIG B8F25E57BF) per l'affidamento dei Servizi per la Gestione Integrata e Centralizzata delle attività e degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per tutte le sedi del Ministero della Cultura, centrali e periferiche, ivi incluse le sedi del Comando dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale, sul territorio nazionale, limitatamente all'art. 8.3.2, ove interpretato – come sostenuto dalla ricorrente principale – nel senso della necessaria produzione cumulativa e tipizzata dei mezzi di comprova ivi indicati ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale;

- dello stesso Disciplinare, limitatamente all'art. 17, ove interpretato – come sostenuto dalla ricorrente principale – nel senso di escludere l'applicabilità del soccorso istruttorio nonché la possibilità di richiedere precisazioni o chiarimenti nell'ambito del subprocedimento di comprova dei requisiti dichiarati;

- della Comunicazione del 16 febbraio 2026 con cui Invitalia richiedeva copia delle fatture quietanzate relative ai contratti Ministero della Cultura, ENAC, Guardia di Finanza - Comando Regionale Lombardia, Altran Italia S.p.A., Agenzia delle Entrate – Riscossione, ove interpretata – come sostenuto dalla ricorrente principale – nel senso della necessaria produzione di tali documenti ai fini della valida comprova del requisito, nonché dell'inapplicabilità del soccorso istruttorio nell'ambito del subprocedimento di comprova dei requisiti;

- della relazione del Responsabile Unico del Progetto, datata 17 marzo 2026, ove interpretata – come sostenuto dalla ricorrente principale – nel senso di recepire o rappresentare il subprocedimento di comprova secondo una logica di necessaria cumulatività dei mezzi di prova ovvero di omettere di considerare le dichiarazioni del revisore legale quali autonomi elementi di comprova del requisito;

- nonché, ove occorra, di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente o collegato, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sintesi S.p.A. e di Sintesi Sanità S.r.l., dell'Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. - Invitalia S.p.A. e del Ministero della Cultura;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Sintesi S.P.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2026 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Invitalia, in qualità di centrale di committenza per conto del Ministero della Cultura, ha indetto in data 6 novembre 2025 la procedura aperta "

per

l'affidamento dei servizi per la gestione integrata e centralizzata delle

attività e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per tutte le sedi del Ministero della

Cultura, centrali e periferiche, ivi incluse le sedi del Comando dei

Carabinieri del Nucleo Tutela del patrimonio culturale, sul territorio

nazionale”.

All’esito delle operazioni svolte dalla commissione di gara, al primo posto della graduatoria si è collocato il RTI composto da SINTESI S.p.A. in qualità di mandataria e da SINTESI SANITÀ S.r.l. in qualità di mandante (con 89,606 punti complessivi) e al secondo posto il RTI composto da CONSILIA CFO S.r.l. in qualità di mandataria e da NIER Ingegneria S.p.A. in qualità di mandante (con 62,321 punti).

Con nota del RUP del 4 febbraio 2026, la stazione appaltante ha richiesto al RTI Sintesi la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023.

In data 9 febbraio 2026 il RTI Sintesi ha trasmesso un primo riscontro alla richiesta di comprova, allegando, in relazione al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3.2. del disciplinare (“

aver eseguito, nei

dieci anni precedenti alla data di indizione della procedura di gara, contratti

di servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento di importo pari

ad almeno € 16.593.000,00"), per ogni referenza dichiarata in sede di gara,

copia dei “*Contratti stipulati*” e la “*Dichiarazione Revisore dei Conti ai sensi*

del DPR 445/20 2000 a comprova delle fatture quietanzate".

Con comunicazione del 16 febbraio 2026 la stazione appaltante ha richiesto

"*le seguenti integrazioni relative ai servizi, svolti per i committenti di seguito*

indicati:

- ENAC E MINISTERO DELLA CULTURA svolti da SINTESI SPA: a completamento della documentazione trasmessa si prega di inviare copia

delle fatture emesse e delle relative quietanze di pagamento;

- GUARDIA DI FINANZA - COMANDO REGIONALE LOMBARDIA ALTRAN

ITALIA SPA: si richiedono chiarimenti in merito al soggetto che ha effettivamente svolto il servizio, poiché dalla documentatone prodotta risulta come esecutore SINTESI SpA e non SINTESI Sanità SrL. Si prega inoltre di fornire copie delle fatture emesse e delle relative quietanze di pagamento;

-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE svolto da SINTESI SANITA SRL: a completamento della documentazione trasmessa, si prega di inviare copia delle fatture emesse e delle relative quietanze dl pagamento".

In data 20 febbraio 2026 e 2 marzo 2026 il RTI Sintesi ha trasmesso la documentazione integrativa, producendo:

- "

Nuove dichiarazioni dei Revisori legali di Sintesi SpA e Sintesi Sanità

s.r.l. con le quali, oltre all'importo fatturato e all'elenco delle fatture, viene

specificato che le stesse risultano integralmente liquidate dagli Enti

committenti";

- "*Attestazione prestazioni svolte e importi contrattuali corrisposti rilasciata*

da Guardia di Finanza";

- "*Attestazione prestazioni svolte e importi contrattuali corrisposti rilasciata*

dal Ministero della Cultura";

- "*l'attestazione degli importi relativi al contratto per servizi erogati nei*

confronti di ENAC”.

Il giorno 18 marzo 2026 Invitalia ha adottato il provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI Sintesi.

2. Con il ricorso all’odierno esame le parti ricorrenti hanno impugnato quest’ultimo provvedimento, unitamente agli atti presupposti, chiedendo al Tribunale di “

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al

conseguimento dell'aggiudicazione con ogni statuizione necessaria e

consequenziale".

A fondamento del gravame hanno articolato cinque motivi di ricorso, come di seguito rubricati:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, nonché del punto 8.5.3.2 del Disciplinare di gara, in relazione al punto 8.3.2. Violazione dei principi di affidabilità dell'operatore economico, serietà dell'offerta, buon andamento e par condicio. Omessa istruttoria. Travisamento. Eccesso di potere.

II. Violazione e falsa applicazione della lex specialis (artt. 8.3.2 e 19 del Disciplinare) e degli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di comprova dei requisiti. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Eccesso di potere

III. Violazione della lex specialis (punto 8.3.2 del Disciplinare) e degli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di tassatività, autoresponsabilità e par condicio. Inammissibile elasticizzazione postuma dei mezzi di prova, con particolare riguardo alla referenza Agenzia delle Entrate-Riscossione.

IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 19 del Disciplinare, in materia di anomalia dell'offerta. Difetto di

V. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di motivazione comparativa e disparità di trattamento nella valutazione tecnica

delle offerte. Violazione dell'art. 15 del Disciplinare.

3. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia S.p.A., il Ministero della Cultura e le parti controinteressate, Sintesi S.p.A. e Sintesi Sanità S.r.l..

4. Queste ultime hanno, inoltre, proposto ricorso incidentale impugnando, con quattro motivi di ricorso, i seguenti atti: il disciplinare di gara

"*limitatamente all'art. 8.3.2, ove interpretato – come sostenuto dalla*

ricorrente principale – nel senso della necessaria produzione cumulativa e

tipizzata dei mezzi di comprova ivi indicati ai fini della dimostrazione del

requisito di capacità tecnica e professionale" e "*limitatamente all'art. 17,*

ove interpretato – come sostenuto dalla ricorrente principale – nel senso di

escludere l'applicabilità del soccorso istruttorio nonché la possibilità di

richiedere precisazioni o chiarimenti nell'ambito del subprocedimento di

comprova dei requisiti dichiarati", nonché "*la Comunicazione del 16 febbraio*

2026 … ove interpretata – come sostenuto dalla ricorrente principale – nel

senso della necessaria produzione di tali documenti ai fini della valida

comprova del requisito, nonché dell'inapplicabilità del soccorso istruttorio

nell'ambito del subprocedimento di comprova dei requisiti" e la *"la relazione*

del Responsabile Unico del Progetto, datata 17 marzo 2026, ove

interpretata – come sostenuto dalla ricorrente principale – nel senso di

recepire o rappresentare il subprocedimento di comprova secondo una

logica di necessaria cumulatività dei mezzi di prova ovvero di omettere di

considerare le dichiarazioni del revisore legale quali autonomi elementi di

comprova del requisito”.

5. All’esito dell’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Nell’esame delle impugnative proposte, il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il ricorso principale, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale.

7. Con il primo argomento di censura le parti ricorrenti contestano la violazione dell’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 deducendo che la mandante del RTI controinteressato, SINTESI SANITÀ S.r.l., “

pur

dichiarando di voler eseguire il 30% delle prestazioni in un appalto unitario,

integrato e di portata nazionale, presenta un apporto tecnico?professionale

di gran lunga inferiore alla quota assunta dalla mandante".

Ad avviso delle ricorrenti - che richiamano la sentenza del T.A.R. Lazio,

Sez. III, 12 maggio 2025, n. 9111 - sebbene "*la lex specialis non richiede il*

possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del

raggruppamento e non pretende una proporzionalità matematica tra quota

esecutiva e quota di requisito”, “*tuttavia, ciò non esclude – e anzi impone –*

il necessario riscontro, in concreto, dell'idoneita effettiva di ciascun

esecutore rispetto alla quota di prestazione che si è impegnato a svolgere".

Ne deriva che “*una volta dichiarata dalla mandante l’assunzione del 30%*

delle prestazioni, Invitalia non poteva esimersi dal verificare in concreto se

tale operatore fosse effettivamente idoneo a sostenerle”.

La censura è priva di fondamento.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’articolo 68, comma 11, del d.lg. n. 36 del 2023 — che ha previsto la necessità che il partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese, designato come esecutore, sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare — non ha introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva (cft. Consiglio di Stato sez. V, 5/01/2026, n. 57).

D’altronde, ciò è logico, visto che i servizi, come le forniture, costituiscono, in linea di principio, una prestazione unica, che non è scindibile, per cui i requisiti di qualificazione sono richiesti in via generale, salvo diverse

specifiche previsioni della *lex specialis* di gara, al raggruppamento

complessivamente (cft. Consiglio di Stato sez. V, 5/12/2025, n. 9599, che

ha riformato la pronuncia citata dalla parte ricorrente).

In coerenza con tale disciplina, la legge di gara, nella vicenda in esame, ha stabilito che i requisiti dovessero essere posseduti dal raggruppamento nel

complesso, escludendo espressamente qualsiasi obbligo di possesso *pro*

quota in capo ai singoli componenti: "*A pena di esclusione, in caso di R.T.I.*

…, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 8.3.2

lettera a), dovranno essere posseduti dal raggruppamento temporaneo …

nel suo complesso. Non è richiesto il possesso di una percentuale minima

di requisito ai membri del R.T.I.".

Ne discende che la censura è infondata in quanto, diversamente da quanto prospettato dalle ricorrenti, Invitalia non era tenuta a verificare la

"*coerenza*" tra la quota di esecuzione del 30% assunta dalla mandante

Sintesi Sanità e la quota di requisito esperienziale dalla stessa dichiarata in

sede di partecipazione alla gara.

8. Con un secondo rilievo censorio le ricorrenti lamentano che, nel subprocedimento di comprova dei requisiti speciali, il RTI aggiudicatario avrebbe prodotto, su richiesta della stazione appaltante, documentazione

"*non idonea a consentire una verifica piena del possesso del requisito*"

tecnico?professionale (consistente nell’avere eseguito contratti per servizi

analoghi nei dieci anni precedenti alla gara per un importo pari ad almeno €

16.593.000,00).

In particolare:

a) “*la prima documentazione prodotta dal RTI aggiudicatario* [in data 9

febbraio 2026] *non era idonea a consentire una verifica piena del possesso*

del requisito", come sarebbe dimostrato dalla richiesta di integrazione

documentale formulata da Invitalia il 16 febbraio 2026;

b) anche la documentazione prodotta a seguito della suddetta richiesta da parte di Invitalia sarebbe inidonea ai fini della comprova del requisito, trattandosi di documentazione cronologicamente successiva al termine per

la presentazione delle offerte (“*Per SINTESI SANITA S.r.l., viene prodotto il*

certificato di regolare esecuzione relativo alla Guardia di Finanza –

Comando Regionale Lombardia, recante data 19 febbraio 2026 - dunque

successiva sia alla presentazione dell'offerta"; parimenti la

“*documentazione relativa a ENAC, comprensiva del certificato di regolare*

esecuzione recante data 27 febbraio 2026" risulta "*anch'essa successiva*

alla presentazione dell'offerta").

La censura è priva di pregio.

Sotto il primo profilo, va osservato che il disciplinare di gara - che non ha formato oggetto di impugnazione da parte del ricorrente principale - stabiliva che:

"

La comprova del requisito sub lettera a) è fornita mediante uno o più dei

seguenti documenti:

- la copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, con l'indicazione dell'oggetto,

dell'importo e del periodo di esecuzione;

- (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico) i

certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati o copia delle fatture quietanzate relative ai suddetti contratti ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse (indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso);

- (nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato) la copia delle ricevute di pagamento (es. fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse) relative ai suddetti contratti".

La disposizione individua espressamente "

uno o più dei seguenti

documenti" quale modalità di dimostrazione del possesso del requisito,

evidenziando, pertanto, il carattere alternativo e non cumulativo della

documentazione indicata.

Ne consegue che la *lex specialis* non prescrive la produzione cumulativa

del contratto e degli ulteriori documenti indicati, quali certificati di avvenuta

esecuzione, fatture quietanzate o documentazione bancaria attestante il

pagamento.

Alla luce di tali premesse non può dirsi che la produzione della copia dei contratti – munita dell'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione – costituisca una modalità di comprova del requisito inidonea

ai sensi della *lex specialis*, non essendo controverso che i contratti prodotti

consentano di evincere gli elementi espressamente richiesti dalla

disposizione del bando poc’anzi riportata, ossia l’oggetto del servizio, il

relativo importo e il periodo di esecuzione.

Sotto il secondo profilo, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "*per gli appalti di servizi e forniture è di regola*

sufficiente, fatte salve diverse disposizioni del bando o della lex specialis,

che l' esecuzione in tutto o in parte … effettuata fino alla data di

pubblicazione del bando consenta di conseguire il requisito esperienziale

richiesto, essendo indifferente che la documentazione a comprova sia

formata successivamente" (cft. Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2021, n.

4298).

Ne deriva che, nel settore degli appalti di servizi, se un certificato viene materialmente emesso dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma si riferisce a prestazioni contrattuali che si sono concluse ed esaurite prima di quel momento, l’esperienza in esso attestata ben può essere presa in considerazione ai fini della comprova dei requisiti dichiarati dall’operatore.

Ne discende la complessiva infondatezza della censura in esame.

9. Con il terzo motivo di ricorso le parti ricorrenti, sempre in ordine al subprocedimento di comprova del requisito di cui al punto 8.3.2. del disciplinare, lamentano, “

con specifico riferimento alla posizione della

mandante SINTESI SANITA S.r.l. e, più nello specifico, alla referenza

relativa all'Agenzia delle Entrate?Riscossione", che il RTI aggiudicatario

- avrebbe prodotto documentazione non idonea "*a comprovare in modo*

pieno la referenza ai fini del requisito tecnico?professionale, poiché non

conforme alla tipologia di mezzi di prova specificamente e puntualmente

prescritti dalla Stazione appaltante" al punto 8.3.2 del disciplinare;

- non avrebbe fornito un reale riscontro alla richiesta di integrazione documentale avanzata da Invitalia il 16 febbraio 2026, posto che "*dagli atti*

esaminati non risultano prodotti né i titoli di quietanza né i documenti

bancari attestanti l’incasso delle fatture, né ulteriori chiarimenti sul soggetto

esecutore", con la precisazione "*la dichiarazione del revisore … non equivale*

ai titoli di quietanza né alla documentazione bancaria di incasso, oltre a

trattarsi di documento unilaterale e di parte in alcun modo previsto dagli atti

di gara, nè richiesto dalla stazione appaltante nel subprocedimento di

comprova”.

Come eccepito dalle controparti, la censura risulta inammissibile per difetto di interesse tenuto conto che la referenza oggetto di censura - quella relativa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i servizi analoghi svolti da Sintesi Sanità, del valore di € 144.569,14 - risulta ultronea ai fini del raggiungimento della soglia minima di requisito richiesta dal disciplinare.

Anche senza considerare la referenza relativa all’Agenzia delle Entrate?Riscossione, il possesso del requisito da parte del RTI Sintesi risulta dimostrato sulla base dei seguenti contratti (per i quali è stata prodotta l’attestazione di regolare esecuzione):

- ENAC per un valore di € 1.408.706,62;

- MIC per un valore di € 15.546.756,34;

- Guardia di Finanza per un valore di € 290.325,42.

Il valore complessivo delle commesse pregresse per servizi analoghi, pari a € 17.245.788,4, risulta, infatti, superiore alla soglia minima di € 16.593.000,00 prevista dalla *lex specialis*.

10. Con ulteriore censura la parte lamenta che, a fronte dell'entità del ribasso percentuale offerto dal RTI aggiudicatario, la stazione appaltante non poteva esimersi dal compiere "*un serio scrutinio di sostenibilità*

economica” dell’offerta della ricorrente.

La censura non si presta a favorevole considerazione.

Le ricorrenti si sono limitate a rilevare che “*il RTI SINTESI ha formulato un*

ribasso del 54,15000% sull'importo a base di gara", senza, tuttavia, chiarire

quale sia l’incidenza economica di tale ribasso sull’utile d’impresa

indicato dall’aggiudicataria.

In altri termini, parte ricorrente non ha allegato, né tantomeno dimostrato, che il ribasso offerto sia tale da determinare una situazione di perdita o, comunque, di manifesta e concreta inattendibilità economica dell’offerta dell’aggiudicatario.

Pertanto, in assenza di elementi specifici di incongruità dell’offerta che potessero suggerire l’avvio del procedimento di verifica in via facoltativa, la stazione appaltante non era tenuta ad attivare il subprocedimento di verifica, né a fornire una motivazione analitica in ordine a tale scelta.

Ne discende che l’operato della stazione appaltante si rivela immune dal vizio prospettato, tanto più considerando che, nella vicenda in esame, viene in rilievo l’ipotesi di verifica c.d. facoltativa dell’anomalia dell’offerta, in cui la stazione appaltante dispone di un’ampia discrezionalità con riguardo alla scelta di procedere, o meno, alla verifica di congruità, sicché tale scelta non

necessita di una particolare motivazione, né può essere sindacata se non nelle ipotesi, remote, di una macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (cft. Cons. Stato, sez. V, 20/03/2026, n. 2368).

11. Con il quinto motivo la parte contesta, con riferimento alla valutazione tecnica delle offerte, che "*per il sub-criterio B.2 … l'offerta della ricorrente …*

presenta elementi almeno pari o superiori rispetto a quelli

dell'aggiudicataria, senza tuttavia trovare adeguata valorizzazione nei

punteggi attribuiti … Analoga sproporzione si riscontra sul sub-criterio B.4

(sistemi informativi), pur a fronte della sostanziale identità della soluzione

tecnologica proposta dai due concorrenti".

Come eccepito dalle controparti, la censura risulta inammissibile in quanto parte ricorrente non ha dimostrato il superamento della c.d. prova di resistenza.

La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'impugnazione dell'aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzata ad ottenere la sola rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria, ma che risulti fondata sulla contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, deve essere sorretta, per essere ritenuta ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza, cioè dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria (cft. T.A.R. Bari Puglia sez. II, 5/06/2024, n. 708; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 6/04/2023, n. 5814).

Sotto tale profilo, le parti ricorrenti non hanno dato dimostrazione di un

interesse a ricorrere avverso l'aggiudicazione, non avendo fornito la prova di resistenza circa l'idoneità dell'accoglimento della censura a recare un concreto vantaggio alla loro posizione, ovverosia il conseguimento dell'aggiudicazione.

In particolare, la ricorrente, nel censurare le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice, non ha offerto – pur a fronte di una differenza di 27,285 punti che la separa in graduatoria dall'aggiudicataria - alcun argomento al fine di poter ritenere superata la prova di resistenza.

Ne deriva che la doglianza, peraltro formulata in termini ampiamente generici, non può trovare accoglimento.

12. Né, infine, ha pregio la censura concernente la mancata ostensione dei coefficienti individuali attribuiti dai singoli commissari stante l'insussistenza,

ove non diversamente disposto dalla *lex specialis*, di un obbligo per la

commissione di gara di verbalizzare le valutazioni individuali dei singoli

commissari (cft. Consiglio di Stato sez. III, 18/04/2025, n. 3398).

Invero, secondo l’art. 15 del Disciplinare di gara “*Per quanto riguarda i*

coefficienti di natura qualitativa … tali coefficienti saranno determinati da

ciascun commissario … Quindi, sarà calcolata la media dei coefficienti

attribuiti da ciascun Commissario a ogni concorrente per singolo sub

criterio”.

La clausola citata non richiede la verbalizzazione dei passaggi che conducono all’attribuzione del coefficiente finale (quello cioè risultante dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari), ma attribuisce rilievo, ai fini della manifestazione delle ragioni della valutazione, esclusivamente al giudizio collettivo finale espresso dalla commissione.

13. In definitiva il ricorso principale deve essere respinto; in via consequenziale deve essere dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso incidentale proposto dalle controinteressate.

14. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso principale;

- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

- condanna le parti ricorrenti a rimborsare le spese di lite in favore delle controparti, che liquida in € 2.500,00, oltre accessori, a favore di Invitalia, in € 2.500,00, oltre accessori, a favore del Ministero della Cultura ed in € 2.500,00, oltre accessori, a favore di Sintesi S.p.A. e Sintesi Sanità S.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Marianna Scali, Primo Referendario

Giuseppe Bianchi, Primo Referendario, Estensore